



Decreto Dirigenziale n. 61 del 29/08/2013

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 8 Settore tecnico amm.vo provinciale Caserta - A.G.C. 20

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI CESA (CE) - 2^a SEDE FARMACEUTICA URBANA - RICONOSCIMENTO
TITOLARITA' AL COMUNE DI CESA - GESTIONE AFFIDATA ALLA SOCIETA' MISTA
"INCO - FARMA S.P.A.".

IL DIRIGENTE

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'Unità Organica Operativa del Servizio Farmaceutico del Settore Assistenza Sanitaria di Caserta, nonché della espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal funzionario responsabile della P.O.U.C.

PREMESSO

che con Decreto Dirigenziale nr. 3 SAN/FARM del 18.01.2007, del Settore Farmaceutico dell'Assessorato alla Sanità, avente ad oggetto "Istituzione di nuove sedi farmaceutiche nei comuni della Regione in ambito di revisione della Pianta Organica delle farmacie relativa all'anno 2004, preordinata al potenziamento del servizio di assistenza farmaceutica", verificato un utile incremento demografico, ai sensi dell'art. 1 della Legge 475/1968, come modificato dalla Legge 362/1991, è stata istituita per il Comune di Cesa la sede farmaceutica nr. 2;

che con Decreto Dirigenziale nr. 60 SAN/FARM del 24.06.2010, reso sempre in osservanza a quanto richiamato dall'art. 1 - comma 8 - della L. R. nr. 2 del 21.01.2010, veniva soppressa la sede farmaceutica nr. 2 del Comune di Cesa;

che con la L.R. nr. 15 dell'1.12.2010 ad oggetto: " Modifiche delle leggi regionali 21.1.2010, nr. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione campania – Legge finanziaria anno 2010) e 28.11.2008, nr. 16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro del disavanzo) " è stato abrogato il comma 8 dell'art. 1 stabilendo – al contempo, che gli atti adottati in applicazione della citata L. R. nr. 2 del 21.01.2010 sono privi di effetti giuridici;

che con Decreto Dirigenziale nr. 89 SAN/FARM del 19.07.2010, si è provveduto alla istituzione di nuove sedi farmaceutiche nei Comuni della Regione in ambito di revisione della Pianta Organica delle farmacie relativa all'anno 2010, confermando la vigente pianta organica delle farmacie per tutti gli altri comuni per i quali non risultano modificativi interventi dell'attuale piano di distribuzione del farmaco;

che, successivamente, con Decreto Dirigenziale n. 112 SAN/FARM del 08.10.2010, in ambito di revisione della Pianta Organica delle farmacie, riferita all'anno 2010, in applicazione della L. 475/68 così come modificata dalla L. 362/91, la Regione Campania ha provveduto a restituire, al Comune di Cesa, la sede farmaceutica nr. 2, offrendo, contestualmente, all'Amministrazione Comunale di Cesa, tramite l'esercizio della prelazione, la sede restituita, in applicazione dell'art. 10 della legge n. 362/91;

PRESO ATTO

che la Giunta Comunale di Cesa (CE), con Delibera nr. 15 del 08.03.2006, ha esercitato, ai sensi delle Leggi 475/68, e 362/91, il diritto di prelazione per la gestione della 2^a sede farmaceutica di nuova istituzione;

che la Giunta Comunale di Cesa (CE), con Delibera nr. 92 del 07.11.2008, manifesta la volontà di una gestione diretta della 2^a sede farmaceutica, e modificando quanto già espresso nella delibera di G.M. n. 15 del 08.02.2006, ai sensi delle Leggi 475/68, e 362/91, avendo già esercitato il diritto di prelazione per la gestione della 2^a sede farmaceutica di nuova istituzione;

che il suddetto Comune, con Deliberazione del Consiglio, nr. 30 del 28.06.2010, ha aderito alla costituzione del Consorzio Intercomunale per Servizi Socio Sanitari, denominato "**C.I.SS**", approvando integralmente lo Statuto e definendo la sede legale presso la casa Comunale di Caivano (NA);

che il “**C.I.SS.**”, come già denominato in premessa, ha stabilito di costituire una società mista per la gestione delle farmacie comunali e di tutti i servizi di competenza delle stesse, (L. 08.11.1991 n.362, e s.m.i. L. 23.12.1992, n.498), individuando come forma giuridica quella prevista dall'art.116 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

che a seguito di procedura ad evidenza pubblica (DPR 16.09.1996, n.533) è stato scelto come socio privato la **SOC. I. GE. SS. S.p.a.**, con sede legale in Via dei Pini Parco Svedese – Baia Domitia - Sessa Aurunca (CE);

che tra il “**C.I.SS. Consorzio Intercomunale Servizi Socio Sanitari**” e “**SOC.I.GE.SS. S.p.a.**”, si è costituita una società per azioni, denominata “ **INCO.FARMA S.p.a.**”, a prevalenza capitale privato;

che è stato stipulato regolare contratto di servizio per la gestione delle farmacie Comunali nei Comuni Consorziati;

VISTE

l'istanza presentata dal Comune di Cesa, nella persona del Sindaco p.t., acquisita in data 10.04.2013 al prot. nr. 0257681 di quest'Ufficio, con la quale viene richiesto al Settore T.A.P. Assistenza Sanitaria di Caserta l'emissione del decreto autorizzativo per l'apertura e la gestione della farmacia Comunale sede nr. 2, ubicata alla Via F. Turati, nr. 8, meglio individuata con decreto Dirigenziale nr.12 SAN/FARM del 25.02.2008 del Settore Farmaceutico dell'Assessorato alla Sanità, indicando il dott. Gaetano Davide, nato ad Aversa il 09.03.1979, iscritto all'Albo Professionale dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli al n. 7306 dal 26.01.2006, quale direttore tecnico;

il certificato rilasciato dal Comune di Cesa, prot. n. 2617 del 10.04.2013, con il quale si attesta che i nuovi locali da adibire a farmacia, situati alla Via F. Turati, nr. 8, insistono nell'ambito della propria sede farmaceutica e che l'accesso di detti locali dista oltre mt. 200 dalla farmacia più vicina e l'attività soddisfa le esigenze degli abitanti della zona;

il certificato di igienicità, protocollo 214/SAN del 05.02.2013, per l'attività di “Farmacia” dei locali prescelti rilasciato dalla Regione Campania ASL Caserta – Ambito n.1 Aversa - Distretti 17 e 18 U.O.P.C. ambito 1;

la planimetria dei locali, siti nel comune di Cesa (CE) alla Via F.Turati, nr. 8, con destinazione d'uso, a firma del Tecnico Arch. Pasquale Laezza, iscritto all'Ordine Professionale degli Architetti della Provincia di Caserta al n. 1192;

RITENUTO

di dover prendere atto del contenzioso intercorso tra l' **INCO.FARMA S.p.a.**, sopra definita, e una serie di ricorrenti Ordine Provinciale dei Farmacisti di Caserta, titolari e non titolari di Farmacie della stessa provincia – di cui all'ordinanza T.A.R. Campania Napoli : Sezione I^a n. 3135/2006;

di prendere atto dell'Ordinanza del Consiglio di Stato n.167/08, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, pronunciata nelle Camere di Consiglio del 27 marzo 2007 e del 15 giugno 2007, che annulla l'efficacia della sentenza già citata;

di prendere atto, altresì, della sentenza del T.A.R. Campania nr. 1397/2013, che accoglie il ricorso promosso per l'annullamento degli atti con i quali è stata istituita nel Comune di San Marcellino la terza sede farmaceutica D.D. n.118 SAN/FARM del 15.12.2009, la prelazione su di essa esercitata dal Comune in parola nonché il modulo gestionale da quest'ultimo prescelto. Detto accoglimento è fondato sull'assunto che la revisione della pianta organica delle farmacie,

adottata con il citato decreto dirigenziale n. 118, sia stata resa da organo incompetente, nella specie, il dirigente del Settore, in luogo della Giunta Regionale;

CONSIDERATO

che con nota 356947/2013 – all'uopo interpellato - il Settore Farmaceutico dell'Assessorato alla Sanità ha ribadito la necessità – in attesa di definitive disposizioni della Magistratura Amministrativa – di doversi attenere al “principio della separazione tra le attività di indirizzo politico-amministrativo e attività di gestione, confluito dalla normativa statale a quella regionale – L.R. 24/2005 - e non ultimo nello Statuto regionale approvato con L.R. n. 6 del 28.05.2009” – continuando “ad adottare i provvedimenti in questione con decreto dirigenziale” che “stante la problematicità della questione e, proprio al fine della auspicabile risoluzione della stessa”, “si procederà, a breve, a cura dell'Avvocatura regionale all'impugnativa della sentenza n. 1397 dell'11.03.2013” mentre a cura del Settore Farmaceutico si provvederà alla riproposizione della Revisione con delibera di Giunta;

che con la medesima nota 356947/2013 il predetto, competente Settore, rammenta che: “Per il Comune di Cesa, invece, non risultano pendenti ricorsi ad analogo contenuto di quello per il quale il TAR si è espresso con la sentenza n. 1397/2013 la cui efficacia, *inter partes*, non produce effetti sui provvedimenti di revisione relativi al predetto Comune;

VISTO

l'atto di diffida e messa in mora presentato dall'Amministratore delegato della Inco. Farma. S.p.a., acquisita in data 08.08.2013 al prot. nr. 0577748, con la quale si sollecita al Settore T.A.P. Assistenza Sanitaria di Caserta l'emissione del decreto autorizzativo per l'apertura e la gestione della Farmacia Comunale sede nr. 2, come richiesto con la nota prot. 2620 del 10.04.2013 dal Comune di Cesa, nella persona del Sindaco p.t., acquisita in data 10.04.2013 al prot. nr. 0257681;

ATTESO

che la documentazione acquisita ed agli atti di questo Settore è idonea ed esaustiva ai fini della autorizzazione richiesta, ivo incluso il parere all'uopo espresso, con la più volta citata nota 356947/2013;

che sussistono i presupposti di fatto e di diritto e ricorrono le condizioni in forza del quale è consentita la legittimità del riconoscimento relativo la titolarità della farmacia urbana - 2^a Sede del Comune di Cesa (CE) – al Comune medesimo e la gestione alla società “**INCO-FARMA S.p.a.**”;

RITENUTO

tuttavia che – in attesa delle sopra specificate, definitive espressioni della Magistratura Amministrativa e della stessa Giunta Regionale – di doversi comunque riservare la modifica e/o integrazione del presente atto alla definizione dei procedimenti di che trattasi;

VISTA la normativa vigente in materia;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3466 del 03.06.2000;

VISTA la L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005 che, all'art. 4, attribuisce ai Dirigenti di Settore la competenza in ordine all'adozione degli atti amministrativi;

VISTA la L.R. n.6 del 28 maggio 2009, di modifica allo Statuto della regione Campania, che ribadisce all'art. 66 l'attribuzione ai dirigenti dell'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi non rientranti nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativi compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- **di riconoscere**, al Comune di Cesa (CE) la titolarità della Farmacia Urbana 2^a sede farmaceutica della vigente Pianta Organica del Comune di Cesa, sita alla Via F. Turati, nr. 8, avendo il predetto Ente esercitato il diritto di prelazione, nel rispetto del dettato normativo di cui all'art. 9 della Legge 475/68 come risulta modificato dall'art. 10 della Legge 362/91 e la gestione, ai sensi dell'art.113 bis primo capoverso del D.Lgs. 267/2000, alla **"INCO FARMA – S.p.a."**, a prevalente capitale privato con sede legale in Napoli (NA) al centro Direzionale Isola C9, Torre Giulia, Società mista pubblico-privata costituita tra il "Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio-Sanitari in sigla **"C.I.SS"** e il socio privato società **"SOC. I. GE. SS. S.p.a."**;
- **di subordinare** l'efficacia del presente atto alla effettuazione, con esito positivo, dell'ispezione di cui all'art.111 del R.D. n.1265 del 27.07.1934, tesa ad accertare che i locali, gli arredi, le provviste, la qualità e quantità dei medicinali sono regolari e tali da offrire garanzia per un servizio ottimale;
- **di riservarsi** la modifica e/o integrazione del presente atto alle definitive espressioni della Magistratura Amministrativa e della revisione della Pianta Organica con delibera di Giunta;
- **di trasmettere** copia del provvedimento:
 - all'A.G.C. Assistenza Sanitaria n.20,
 - al Sindaco del Comune di Cesa (CE);
 - al BURC, per la pubblicazione.

Dott. Giampaolo Paudice